

XVIII legislatura

Disciplina del lavoro nel settore creativo e dello spettacolo

AA.SS. 2039, 2090 e 2127

aprile 2021
n. 384



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

Disciplina del lavoro nel settore creativo e dello spettacolo

AA.SS. 2039, 2090 e 2127

aprile 2021
n. 384

a cura di:

Luigi Fucito

Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e responsabile della
documentazione nei settori dell'istruzione e della cultura

e Maria Frati

Classificazione Teseo: Artisti. Arti grafiche. Invenzioni e opere dell'ingegno.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	7
<i>PRINCÌPI</i>	9
<i>IL «SETTORE CREATIVO», LA «PROFESSIONE ARTISTICA», GLI ATTORI PROFESSIONISTI</i>	13
<i>Il «settore creativo» negli AA.SS. 2039 e 2127</i>	13
<i>La «professione artistica» e lo Sportello unico nell'A.S. 2127</i>	14
<i>Gli attori professionisti e il Registro nazionale nell'A.S. 2090</i>	15
<i>CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE CREATIVO E DELLE ARTI PERFORMATIVE</i>	19
<i>Il contratto di lavoro autonomo e subordinato nell'A.S. 2039</i>	19
<i>Il contratto di prestazione occasionale di lavoro nell'A.S. 2039</i>	20
<i>TUTELA PREVIDENZIALE NEL SETTORE CREATIVO E DELLO SPETTACOLO</i>	23
<i>La tutela previdenziale nell'A.S. 2039</i>	24
<i>La tutela previdenziale nell'A.S. 2090</i>	32
<i>MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI TEATRALI</i>	35
<i>TAVOLO PERMANENTE PER LO SPETTACOLO E IL SETTORE CREATIVO</i>	37
<i>ISTITUZIONE DEL LICEO DELLE ARTI E DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO</i>	41

PREMESSA

Le Commissioni riunite 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) si accingono ad avviare l'esame congiunto, in sede redigente, dei disegni di legge:

- A.S. n. 2039, "Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative", d'iniziativa dei Senatori Verducci e altri;
- A.S. n. 2090, "Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo", d'iniziativa della Senatrice Borgonzoni;
- A.S. n. 2127, "Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo", d'iniziativa dei Senatori Nencini e altri¹.

Il presente *Dossier* intende offrire un raffronto delle presenti iniziative legislative sul riconoscimento delle figure professionali nel settore creativo e dello spettacolo articolandolo attorno ai seguenti principali temi in esse ricavabili: principi; il «settore creativo», la «professione artistica», gli attori professionisti; contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative; tutela previdenziale nel settore creativo e dello spettacolo; misure a favore delle produzioni teatrali; tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo; istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.

Nella esposizione dei temi sono illustrate le disposizioni di ciascuno dei disegni di legge, dando altresì conto dei principali elementi di similarità ovvero di differenza tra esse.

¹ L'esame del disegno di legge A.S. 2127 era stato peraltro già avviato dalla 7^a Commissione, prima che intervenisse la nuova assegnazione alle Commissioni riunite. Su tale provvedimento era stata svolta la relazione illustrativa nella seduta del 30 marzo scorso. Pertanto su tale iniziativa è stato già disposto un Dossier (il [n. 369](#)) del Servizio studi, i cui contenuti sono ora in gran parte confluiti nel presente lavoro.

Principi

L'A.S. 2127 (art. 1) è l'unico dei tre disegni di legge in esame ad enunciare i **principi** cui deve conformarsi la nuova disciplina recata dal provvedimento avente ad oggetto il riconoscimento della figura professionale dell'artista e il settore creativo.

Tali principi sanciscono:

- la promozione e il sostegno alla figura dell'artista, nella pluralità delle sue forme espressive. A tal fine, si tiene conto anche delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali (lett. *a*));
- il riconoscimento del ruolo sociale dell'artista, che si configura quale canale indispensabile per lo sviluppo della cultura e la diffusione, in Europa e nel mondo, della cultura e dell'arte italiane, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale (lett. *b*));
- il riconoscimento della flessibilità e della mobilità quali elementi indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche e l'impegno dello Stato a rendere effettive le tutele per i lavoratori del settore (lett. *c*));
- il riconoscimento delle specificità della prestazione artistica (sia pure espletata in un breve intervallo di tempo), la quale esige tempi di formazione e preparazione generalmente più lunghi rispetto alla durata della *performance* riferita alla singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe (lett. *d*));
- il riconoscimento dell'importanza dei periodi di ripetizione, dei quali è necessario tener conto in quanto costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo nella carriera degli artisti (lett. *e*));
- il riconoscimento delle peculiarità del settore creativo, al cui ambito afferiscono le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi - a prescindere dal loro carattere materiale o immateriale - che siano frutto di processi artistici, culturali o creativi (lett. *f*));
- l'impegno dello Stato a promuovere e sostenere le arti quali strumenti per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione (lett. *g*));
- il riconoscimento del valore formativo ed educativo delle arti, anche nell'ottica di favorire l'integrazione e contrastare il disagio sociale (lett. *h*));
- l'impegno dello Stato a promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, ai sensi del [decreto legislativo n. 60 del 2017](#) (lett. *i*)).

Il decreto legislativo n. 60 del 2017 reca norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *g*), della

[legge n. 107 del 2015](#) (di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e recante delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

In particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 60 attribuisce al sistema nazionale d'istruzione e formazione il compito di "promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum".

Con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2017](#) è stato adottato (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 60) il "Piano triennale delle arti", recante le "misure idonee a garantire alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni".

L'attuazione del Piano delle arti è affidata, in collaborazione tra loro, ai soggetti che - ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 60 - concorrono a realizzare il sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

- il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della [legge n. 106 del 2016](#), recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (lett. l)).

Detti principi costituiscono attuazione degli articoli 9, 21, 33, 36 e 38 della Costituzione e si inscrivono nel quadro di principi definiti dalle seguenti fonti degli ordinamenti europeo e internazionale:

1. l'[articolo 167](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
2. la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della [legge n. 167 del 2007](#);
3. la Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, e ratificata ai sensi della [legge n. 19 del 2007](#).

In ordine ai menzionati articoli della Costituzione, si ricorda che: l'art. 9 ha ad oggetto, tra l'altro, lo "sviluppo della cultura" e la tutela del patrimonio artistico della Nazione; l'art. 21 sancisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché il divieto di spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon costume; l'art. 33 riconosce la libertà dell'arte e del suo insegnamento; l'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; l'art. 38 riconosce i diritti dei cittadini inabili al lavoro.

Con riferimento a come le manifestazioni del pensiero a contenuto artistico si pongano con riguardo agli artt. 21 e 33 della Cost. - in ragione del fatto che l'art. 33 le proclama "libere", e, dunque, secondo parte della dottrina, esenti dai limiti applicabili alle manifestazioni del pensiero in genere stabiliti dall'art. 21 - la Corte

costituzionale si è pronunciata, dapprima, con [sent. n. 59 del 1960](#) per asserire che "quella particolare manifestazione della libertà di pensiero che consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà dell'arte o della scienza e quella del loro insegnamento. Onde la disciplina della loro diffusione è da considerarsi ricompresa nel disposto del 1 comma dell'art. 21".

Successivamente, con [sent. n. 57 del 1976](#), la Corte ha ribadito che l'art. 33 "va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che è quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo, questa esteriorizzazione non può considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti".

L'art. 167 del TFUE assicura il contributo dell'Unione europea al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando, al tempo stesso, il retaggio culturale comune.

L'azione dell'Unione è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiarne e integrarne l'azione nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale - adottata a Parigi, il 17 ottobre 2003, dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 2007 - riconduce alla definizione di "patrimonio culturale immateriale" "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale".

Vengono espressamente ricordati taluni settori di manifestazione del patrimonio culturale immateriale: le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; l'artigianato tradizionale.

La Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con legge n. 19 del 2007, individua nel dettaglio i principi guida della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali: principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; principio di sovranità; principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture; principio di solidarietà e di cooperazione internazionali; principio della complementarità degli aspetti economici e

culturali dello sviluppo; principio di sviluppo sostenibile; principio di equo accesso; principio d'apertura e di equilibrio (art. 2).

Il «settore creativo», la «professione artistica», gli attori professionisti

Il «settore creativo» negli AA.SS. 2039 e 2127

I disegni di legge 2039 (art. 1) e 2127 (art. 2, comma 3, e art. 3) recano la **definizione del «settore creativo»** (individuato, nell'A.S. 2039, quale ambito di applicazione della disciplina).

Sia l'**A.S. 2039** che l'**A.S. 2127**:

- riconducono al «settore creativo» un insieme di attività individuate sulla base dell'oggetto (opere, prodotti, beni e servizi, che costituiscono il risultato di processi artistici, culturali e creativi, ovvero che li includono e se ne avvalgono) e dei processi che riguardano tali opere, prodotti, beni e servizi, o che sono ad essi connessi (creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione e divulgazione);
- ricomprendono nel settore creativo dette attività: i) anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale; ii) indipendentemente dal carattere materiale o immateriale dell'oggetto (cfr. punto precedente); iii) a prescindere dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche (ivi compresi il digitale e la multimedialità) di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso e fruizione da parte del pubblico;
- menzionano, a titolo esemplificativo, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, nonché l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative;
- dedicano apposita disposizione alle «arti performative» (A.S. 2039)/«attività di spettacolo» (A.S. 2127), intese come messa in scena di uno spettacolo che si svolge in un contesto unico e non riproducibile in ragione della compresenza di professionalità artistiche e di un pubblico. Precisano che le attività in questione includono: le attività teatrali; le attività liriche, concertistiche e corali, più in generale la musica dal vivo; le attività musicali popolari contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le attività circensi nonché le attività di spettacolo viaggiante; più in generale, altre forme ed espressioni della pluralità dei linguaggi artistici.

La «professione artistica» e lo Sportello unico nell'A.S. 2127

L'A.S. 2127 (art. 2, commi 1 e 2) reca altresì le **definizioni** di: i) «**artista**», come colui che "crea o ricrea le opere d'arte o dà loro espressione creativa"; considera la propria creazione artistica quale parte essenziale della sua vita; contribuisce, in tale modo, allo sviluppo dell'arte e della cultura, senza che rilevi il fatto di essere vincolato o meno da un rapporto di lavoro o di associazione; ii) «**professione artistica**», intesa come prestazione lavorativa che si svolge nell'ambito delle attività di spettacolo. Anche in questo caso è irrilevante la natura del rapporto o del contratto di lavoro.

L'A.S. 2127 dispone inoltre l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dello **Sportello unico per lo spettacolo e il settore creativo (art. 4)**, rispondente a finalità di trasparenza, completezza, affidabilità e sicurezza delle informazioni concernenti: *a)* le professioni artistiche, eventualmente catalogate in appositi registri che ne delineino i tratti distintivi, operando anche una differenziazione tra attività amatoriali e attività dei professionisti; *b)* le professioni rientranti nei settori creativi, eventualmente catalogate in appositi registri; *c)* le condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, salute, nonché ricostruzione di carriera e pensione, degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo; *d)* le procedure per l'organizzazione degli eventi di spettacolo e per il relativo svolgimento, in Italia e all'estero; *e)* i datori di lavoro o i prestatori di servizi che ingaggiano gli artisti.

A un decreto del Ministro della cultura (da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia) è demandata la definizione delle modalità di costituzione, di articolazione in registri, di raccolta delle informazioni e di tenuta dello Sportello unico, gestito dal Ministero della cultura con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e alimentato - a livello informativo - dalle amministrazioni interessate (le quali sono tenute a collaborare al fine di incrementare il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche).

In proposito, parrebbe opportuno chiarire quali siano le amministrazioni interessate ed eventualmente assicurare un loro coinvolgimento nella redazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, sempre che non ci si riferisca esclusivamente alle amministrazioni territoriali, già coinvolte tramite il parere della Conferenza unificata.

Inoltre, con riferimento alla previsione secondo cui allo Sportello unico afferiscono dati riguardanti le condizioni di salute, parrebbe opportuno un approfondimento circa le modalità con cui assicurare il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati sensibili, e in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'art. 2-septies del citato Codice dispone che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo

2 dell'art. 9 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Gli attori professionisti e il Registro nazionale nell'A.S. 2090

L'A.S. 2090 - a differenza dei disegni di legge 2039 e 2127 che assumono quale oggetto di disciplina l'intero settore creativo e la figura professionale dell'artista - circoscrive l'oggetto di disciplina alla figura dell'**attrice/attore professionista** e alle **produzioni teatrali**.

Diversamente dall'A.S. 2127, nel quale la definizione (si sottolinea) dell'artista prescinde dal possesso di certificazioni formative e di contribuzioni previdenziali, l'**A.S. 2090 (art. 1)** attribuisce la **qualifica di attrice e di attore professionista** a coloro: i) per i quali i redditi derivanti da tale professione, o da altre professioni dello spettacolo, comprese consulenze, direzioni artistiche, insegnamento della recitazione, costituiscano più del 50 per cento del reddito complessivo da lavoro, per l'intero periodo della vita professionale; ii) e che possano, contestualmente, vantare almeno uno dei seguenti requisiti: *a)* il possesso di un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale; *b)* aver versato, in sede di prima applicazione, un numero minimo di contributi previdenziali. Tale contribuzione minima è quantificata in un numero di versamenti complessivi pari a 150 nell'ambito dei codici di qualifica previsti per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) 021, 023, 024 e 025 o almeno 50 versamenti con codice di qualifica 022.

La disposizione in esame - nel riconoscere la qualifica di attore professionista a coloro i cui redditi derivino anche da "altre professioni dello spettacolo" (ivi comprese consulenze, direzioni artistiche, insegnamento della recitazione), fermo il rispetto dei requisiti di cui ai punti i) e ii) - parrebbe poter consentire di qualificare come "attori" anche professionisti che non svolgono la professione di attore nella sua tradizionale accezione (si pensi, ad esempio, a tecnici del suono, ad agenti degli attori, etc.).

L'A.S. 2090 istituisce, inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti (art. 2)**, da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero, fermo restando che il Registro non costituisce un albo professionale e la mancata iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di attrice e di attore.

La determinazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, a domanda, (e per l'eventuale cancellazione) nel/(dal) registro è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nel rispetto dei seguenti elementi procedurali: acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni; audizione delle associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del

settore, individuate dalla [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#); audizione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti; acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La legge n. 4 del 2013 (oggetto di richiamo nella disposizione in commento) reca disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, vale a dire (ai sensi dell'art. 1, comma 2) le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative).

La legge sancisce il principio sulla base del quale l'esercizio delle professioni non organizzate è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista (art. 1, comma 4).

È prevista la costituzione, da parte di coloro che esercitano professioni non organizzate, di associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza (art. 2, comma 1).

Sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico (ai sensi dell'art. 2, comma 7) è pubblicato l'elenco delle associazioni professionali in argomento (e delle loro eventuali forme aggregative), distinto nelle seguenti tre sezioni: [Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci](#); [Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci](#); [Forme aggregative](#).

Come specificato nella [pagina web dedicata del Ministero dello sviluppo economico](#), all'elenco sono collegate le schede riassuntive delle associazioni, contenenti i dati salienti degli elementi informativi previsti dalla legge. Tuttavia, "l'inserimento di un'associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa".

La disposizione in esame richiama, inoltre, la "Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti" (2006/2249(INI)), che, fra l'altro, rivolge un invito agli Stati membri a "a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee", sottolineando che occorre prendere in considerazione la "natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista" e "la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche"

(dispositivo, punti da 1 a 3). Inoltre la risoluzione contiene (fra l'altro) un invito alla Commissione e agli Stati membri a «creare un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS per gli artisti, previa consultazione del settore artistico, nel quale potrebbero figurare il loro statuto, la natura e la durata dei successivi contratti nonché i dati dei loro datori di lavoro o dei prestatori di servizi che li ingaggiano».

Contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative

L'**A.S. 2039 (artt. 2 e 11)** è il solo dei tre disegni di legge a recare dettagliata disciplina dei **contratti di lavoro nel settore creativo e delle arti performative**. Nell'**A.S. 2127**, alla tematica contrattuale si accenna nel contesto delle funzioni assegnate al Tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo (**art. 5**), al quale viene attribuito (tra l'altro) il compito di elaborare proposte indirizzate a definire i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore creativo (cfr. *infra*).

Il contratto di lavoro autonomo e subordinato nell'A.S. 2039

Più specificamente, l'**A.S. 2039 (art. 2)** prevede che, nel settore creativo e delle arti performative, il contratto di lavoro tra una persona fisica, giuridica o altro ente e i lavoratori professionisti del settore, da stipulare in forma scritta, sia qualificato come:

- **subordinato**, quando la prestazione del lavoratore si svolga o si realizzi con la sua partecipazione o integrazione nell'ambito di un sistema organizzato, interdipendente, vincolante del lavoro creativo, artistico, tecnico, amministrativo, gestionale;
- **autonomo**, quando la prestazione creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale del lavoratore si svolga o si compia senza vincoli di partecipazione o di integrazione del lavoratore medesimo in un sistema interdipendente e vincolante del lavoro, organizzato da parte di soggetti terzi.

Inoltre il contratto di lavoro in argomento deve contenere indicazioni espresse in ordine a elementi tassativamente enumerati (qualificazione subordinata o autonoma del contratto di lavoro stipulato dalle parti; oggetto o contenuto della prestazione lavorativa o professionale; tempi e modalità dello svolgimento o della realizzazione dei compiti, delle professionalità o della prestazione d'opera richieste al lavoratore; compenso o retribuzione spettanti e tempi di pagamento; indicazione della durata del contratto di lavoro, qualora esso non sia a tempo indeterminato; regolazione dell'orario di lavoro straordinario).

In relazione a tali clausole, restano comunque ferme le disposizioni contenute nei **contratti collettivi nazionali di lavoro** stipulati dalle organizzazioni sindacali dei settori di riferimento più rappresentative su base nazionale, per quanto di ulteriore e di più favorevole sia da esse stabilito, con particolare riguardo ai minimi tabellari di retribuzione.

La **discontinuità della prestazione lavorativa** è riconosciuta come una delle condizioni distintive dello svolgimento e della realizzazione della prestazione lavorativa nel settore creativo e delle arti performative.

Ai contratti di lavoro intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#) e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel

settore creativo e delle arti performative con i lavoratori e i professionisti del settore "come individuati" dal provvedimento in esame non si applica la disciplina di cui agli articoli 19, 21, 22 e 23 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

Si suggerisce di valutare la formulazione di cui all'art. 2, comma 1, "con i lavoratori e i professionisti del settore, come individuati dalla presente legge", in considerazione del fatto che il provvedimento in esame individua "attività" piuttosto che "lavoratori e professionisti". Si propone pertanto di valutare l'eventuale sostituzione di detta formulazione con la seguente: "con i lavoratori e i professionisti che svolgono le attività del settore, come individuate dalla presente legge".

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, reca "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

In particolare, gli artt. da 13 a 18 costituiscono la sezione II del Capo II, relativa al contratto di lavoro intermittente, definito come contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Nella disposizione di cui all'**art. 2** in esame (come detto) si prevede che ai contratti di lavoro intermittente e ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con lavoratori e professionisti del settore creativo e delle arti performative non si applichino gli articoli 19, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 81, i quali riguardano: l'apposizione al contratto di lavoro subordinato di un termine di durata, con la previsione che il contratto non ecceda comunque i 24 mesi (art. 19); la disciplina delle proroghe e dei rinnovi (art. 21); la continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine (art. 22); il numero complessivo di contratti stipulabili a tempo determinato (art. 23).

Il contratto di prestazione occasionale di lavoro nell'A.S. 2039

L'**art. 11 dell'A.S. 2039** disciplina il **contratto di prestazione occasionale di lavoro** nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, inteso come il contratto mediante il quale un utilizzatore, persona fisica o altro soggetto giuridico - comunque non nell'esercizio principale professionale o d'impresa - nei suddetti settori, con modalità semplificate, acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità e importo entro i limiti, secondo le modalità e alle condizioni definiti dal medesimo art. 11.

Le prestazioni di lavoro occasionali sono individuate nelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a **compensi di importo complessivamente non superiore a 2.500 euro**, con riferimento sia a ciascun prestatore in relazione alla totalità degli utilizzatori, sia a ciascun utilizzatore in relazione alla totalità dei prestatori, sia infine alle prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, in questo ultimo caso

con il requisito aggiuntivo di un numero massimo di cinque prestazioni (in caso di superamento, da parte di un utilizzatore, di tale ultimo limite, il rapporto di collaborazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro subordinato o autonomo, secondo i criteri di individuazione stabiliti dall'art. 2 del provvedimento in commento).

È posto il divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, come definiti dal medesimo art. 2.

I **compensi**, pattuiti in forma oraria o giornaliera, non possono essere inferiori al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi della legislazione vigente.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupazione.

Il prestatore ha diritto all'**assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti-IVS**, con iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), nonché all'**assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali**.

Si ricorda che - a seguito della soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (ex art. 21 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) e il trasferimento delle sue funzioni all'INPS - i lavoratori dello spettacolo sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Il [decreto legislativo n. 182 del 1997](#) ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS") ha modificato la disciplina pensionistica dei lavoratori iscritti al FPLS con l'introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dal Fondo, precedentemente disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420](#) ("Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo").

Tra le prestazioni erogate dal FPLS: la pensione di vecchiaia; l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità; la pensione ai superstiti di lavoratori deceduti iscritti al fondo, che erano titolari di un conto assicurativo (cd. pensione di reversibilità indiretta) nonché ai superstiti di iscritti che, all'atto del decesso, erano titolari di pensione a carico del Fondo (cd. pensione di reversibilità diretta); l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità erogati qualora lo stato di invalidità o quello di inabilità siano imputabili a causa di servizio.

Gli oneri contributivi sono posti interamente a carico dell'utilizzatore. Ai prestatori di età inferiore a 18 anni e ai prestatori fino a 25 anni, se studenti, si applica la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti al FPLS per l'assicurazione IVS.

In ordine alle procedure per la comunicazione all'INPS dell'attivazione dei contratti di prestazione occasionale e l'accesso alle relative prestazioni, si opera un rinvio alle previsioni dei commi 9, 12, 15, 17, 18 e 19 dell'articolo 54-*bis* del

[decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale reca disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali.

E' abrogato l'articolo 1, comma 188, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il quale limita gli adempimenti contributivi per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti fino a 25 anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni, nonché da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria a una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo (detti adempimenti contributivi, ai sensi del comma 188, sono infatti richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro).

Tutela previdenziale nel settore creativo e dello spettacolo

I **disegni di legge 2039 (artt. da 3 a 10) e 2090 (artt. da 3 a 6)** recano disciplina delle **misure di tutela previdenziale**.

Le misure di tutela previdenziale si applicano, nell'A.S. 2039, ai **lavoratori e professionisti dell'intero settore creativo e delle arti performative** iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (su cui cfr. *infra*) - in taluni casi a coloro di essi che siano titolari di specifiche tipologie contrattuali -, mentre nell'A.S. 2090 (in coerenza con l'oggetto del disegno di legge) si applicano agli **attori professionisti** (come definiti dall'art. 1 del medesimo disegno di legge: cfr. *supra*).

Si anticipa una **tabella di raffronto** tra le misure di tutela previdenziale previste dall'A.S. 2039 e quelle previste dall'A.S. 2090 (di seguito dettagliatamente illustrate).

A.S. 2039	A.S. 2090
In relazione al regime pensionistico, revisione della vigente suddivisione dei soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo in due raggruppamenti (e non più tre) e revisione dei relativi contributi giornalieri necessari per la copertura di un anno di contribuzione (art. 4)	In relazione al regime pensionistico, revisione dei contributi giornalieri necessari per la copertura di un anno di contribuzione esclusivamente per il vigente raggruppamento cd. A (art. 3)
Indennità di discontinuità a tutela dei periodi di mancata occupazione per titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, intermittente, autonomo, che siano iscritti al FPLS (art. 5)	—
Misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità per lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS (art. 6)	—
Assicurazione per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea per lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS (art. 7)	Indennità di malattia per titolari di contratto di lavoro subordinato iscritti al FPLS (art. 4)
Assicurazione per la disoccupazione involontaria e accesso alla NASpI (d. lgs. 22/2015) per lavoratori subordinati iscritti al FPLS (art. 8)	Accesso alla NASpI (d. lgs. 22/2015) per titolari di contratto di lavoro subordinato iscritti al FPLS (art. 5)
Assicurazione presso l'INAIL per lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS (art. 9)	—
Revisione della disciplina del certificato di agibilità per lavoratori autonomi iscritti al FPLS (art. 10)	—
—	Bonus previdenziale alle attrici e agli attori per gli anni 2020 e 2021 (art. 6)

Per quanto riguarda l'**A.S. 2127**, in esso il tema della tutela previdenziale è affrontato nel contesto delle funzioni attribuite al Tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo (**art. 5**), tra le quali ricorre, appunto, la disamina delle condizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, con l'obiettivo di presentare proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente (cfr. *infra*).

La tutela previdenziale nell'A.S. 2039

In relazione al settore creativo e delle arti performative, l'**A.S. 2039 (artt. da 3 a 10)** disciplina le seguenti misure di tutela previdenziale.

- **L'iscrizione dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS)** dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indipendentemente dall'attività economica svolta dal datore di lavoro o committente (**art. 3**).

Si ricorda che l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato soppresso dall'art. 21 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ed è confluito nell'INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

L'iscrizione è richiesta in caso di svolgimento di una delle attività previste dal provvedimento in esame - indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro - ed essa determina: la titolarità di un'unica posizione previdenziale e assicurativa; la garanzia delle tutele previdenziali e delle assicurazioni sociali, conseguente all'adempimento degli **obblighi di contribuzione**.

Ai fini della contribuzione e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS si applicano le norme in materia di minimali e massimali contributivi secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 2, comma 18, della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 338 del 1989 dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

L'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 463 del 1983 disciplina il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS.

L'art. 2, comma 18, della legge n. 638 del 1983 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) stabilisce (tra l'altro) un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.

Viene disposta, infine, l'abrogazione dei commi 15 e 16 dell'articolo 6 del [decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

I commi 15 e 16 dell'art. 6 del decreto-legge n. 536 - oggetto di abrogazione - recano specifiche disposizioni per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità siano calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000 (comma 15), e che tale massimale possa essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione (comma 16).

- In materia di **regime pensionistico** per i lavoratori dello spettacolo - tramite sostituzione dell'art. 2 del [decreto legislativo n. 182 del 1997](#) - **passano da 3 a 2 i gruppi** (cd. "raggruppamenti") **in cui i lavoratori sono distinti ai fini della definizione delle relative contribuzioni (art. 4).**

Nel primo gruppo sono ricompresi i lavoratori che prestino attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente (*ex* artt. da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015: cfr. *infra*), o con contratto di lavoro autonomo; per essi il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche è di 120 contributi giornalieri.

Per i nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS eventualmente derivanti dall'applicazione di detta disposizione, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.

Nel secondo gruppo sono inclusi coloro che prestino le suddette attività con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; per essi il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica è di 312 contributi giornalieri.

Nel primo gruppo vengono sostanzialmente ricompresi gli attuali raggruppamenti cd. A e B, corrispondenti, nella disciplina vigente, a coloro che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (ai quali sono richiesti 120 contributi giornalieri) ovvero attività al di fuori di tali ipotesi (ai quali sono richiesti 260 contributi giornalieri), con conseguente equiparazione dei contributi giornalieri richiesti a 120.

Tuttavia la disposizione in esame innova nel: menzionare espressamente le ipotesi di attività al di fuori dell'attività artistica o tecnica; specificare che coloro che prestano la loro attività a tempo determinato sono titolari di contratto di lavoro subordinato; ricomprendere espressamente nel regime dei 120 contributi giornalieri i titolari di contratto di lavoro intermittente nonché i titolari di contratto di lavoro autonomo.

Nel secondo gruppo è incluso l'attuale raggruppamento cd. C costituito da coloro che prestino attività a tempo indeterminato, ai quali sono richiesti 312 contributi giornalieri (anche in questa ipotesi la disposizione in esame specifica "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato").

Inoltre, le disposizioni in esame dispongono che per i lavoratori appartenenti al (nuovo) primo gruppo il numero di giornate accreditabili sia calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo - determinato annualmente dall'INPS ai sensi della normativa vigente - per ogni giornata di lavoro effettivo che dia luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

È infine demandato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 1997, come modificato dalle disposizioni in esame, l'aggiornamento, l'adeguamento e la ridefinizione sia delle categorie sia dei gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative.

Si ricorda che i tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al FPLS sono stati integrati e ridefiniti con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2005](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005).

- **L'indennità di discontinuità a tutela dei periodi di mancata occupazione** connessi con tre tipologie di contratti di lavoro caratterizzati da discontinuità (indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto

di lavoro stipulato): contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; contratti di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#); contratti di lavoro autonomo di lavoratori iscritti al FPLS (**art. 5**).

Si ricorda che gli artt. da 13 a 18 costituiscono la sezione II del Capo II del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), relativa al contratto di lavoro intermittente, definito come contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

L'indennità di discontinuità viene riconosciuta (dall'**art. 5** in esame) ai lavoratori iscritti al FPLS sulla base di determinati **requisiti, criteri e parametri**:

- a) i lavoratori non devono essere iscritti ad un altro fondo di previdenza obbligatorio e il loro reddito prevalente deve derivare dalle attività lavorative svolte e realizzate nel settore creativo e delle arti performative;
- b) l'accesso ad essa è riconosciuto ai lavoratori subordinati e autonomi che nei 12 mesi precedenti la richiesta dell'indennità abbiano raggiunto 51 giornate di contribuzione versata o accreditata nel FPLS. Le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi maturati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame (cfr. *supra*), nonché quelle relative ai periodi di maternità, malattia, infortunio, concorrono al raggiungimento delle 51 giornate di contribuzione necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità. Ai fini del raggiungimento delle suddette 51 giornate, ai lavoratori autonomi iscritti nel FPLS sono riconosciute ulteriori 3 giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivamente lavorata e alla quale corrisponda il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accredito figurativo delle 3 giornate avviene sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento dell'accredito stesso;
- c) è riconosciuta per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel FPLS nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità medesima. Il numero massimo di giornate accreditabili nel FPLS, comprensivo delle giornate di indennità di discontinuità, è di 312;
- d) l'indennità giornaliera di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai 24 mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità. Per i nuovi iscritti al FPLS la suddetta media è calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relative ai 12 mesi precedenti la domanda di accesso all'indennità;
- e) l'indennità giornaliera di discontinuità, calcolata ai sensi della lettera d), è erogata nella misura dell'80 per cento ai lavoratori con il requisito di 51 giornate

accreditate nel FPLS e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS;

f) l'entità dell'indennità giornaliera di discontinuità non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (sui quali cfr. *supra*);

g) per le giornate di percezione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta la corrispondente contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia o superstiti (IVS);

h) è erogata anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cfr. *supra*), o a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di attività lavorativa;

i) non è cumulabile con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria. Nel caso di coincidenza del diritto all'indennità di discontinuità con periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio, disoccupazione involontaria, ai lavoratori iscritti al FPLS si applica il trattamento più favorevole.

Si prevede l'**istituzione**, a decorrere dal 1° giugno 2021, **presso il FPLS, della gestione dell'indennità di discontinuità** dei lavoratori del settore creativo e delle arti performative.

Gli **oneri** derivanti dall'istituzione dell'indennità di discontinuità sono finanziati dal contributo specifico ad essa destinato e stabilito nell'aliquota dell'1,01 per cento calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché da un contributo di solidarietà dello 0,50 per cento posto a carico dei lavoratori la cui retribuzione o i cui compensi eccedono il massimale contributivo per gli iscritti al FPLS, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335².

Per il finanziamento dei maggiori oneri eventualmente derivanti dalla fase di prima attuazione di quanto stabilito dalla disposizione in commento, l'INPS è autorizzato a utilizzare le risorse disponibili dall'avanzo patrimoniale della gestione speciale del FPLS come risultante al 31 dicembre 2019.

Infine, con decorrenza dal 1° giugno 2021, vengono esclusi dall'applicazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 28, della [legge 28 giugno 2012, n. 92](#), i lavoratori subordinati a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS (tramite novella al successivo comma 29).

² L'art. 2, comma 18 - sul quale cfr. *supra* - stabilisce il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, prevedendo che detta misura sia annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

- **Ai lavoratori iscritti al FPLS**, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, si applicano le **misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità** previste dal relativo testo unico, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 \(art. 6\)](#).

In particolare, il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro.

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (cfr. *supra*), si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato.

Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° giugno 2021, il contributo dello 0,46 per cento previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.

Si ricorda che l'art. 79, comma 1, lett. a), nel testo vigente, include il settore dello spettacolo nell'applicazione del contributo dello 0,46 ("dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell'assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo").

- **Ai lavoratori iscritti al FPLS**, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, è riconosciuta l'**assicurazione per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea (art. 7)**.

Ai fini dell'applicazione di tale misura, ai lavoratori iscritti al FPLS si applicano i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

Ai fini dell'attuazione della disposizione in commento, a decorrere dal 1° giugno 2021, è stabilito un contributo dell'1,28 per cento a carico dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro.

Sono oggetto di abrogazione gli articoli 7 (che prevede uno specifico contributo per l'assicurazione di malattia per i lavoratori dello spettacolo) e 13 (che stabilisce l'indennità giornaliera di malattia per gli iscritti all'ex ENPALS) del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16](#)

[luglio 1947, n. 708](#), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

Infine - tramite novella all'articolo 1, sesto comma, del [decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 - i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del FPLS sono espressamente inclusi tra i lavoratori per i quali l'INPS provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità.

- **Ai lavoratori subordinati iscritti al FPLS**, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, è riconosciuta l'**assicurazione per la disoccupazione involontaria** nonché l'**accesso alle misure di tutela** previste dal [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), che disciplina la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi stabilite, in ogni caso con esclusione della cumulabilità con l'indennità di discontinuità (**art. 8**).

Inoltre, per i lavoratori iscritti al FPLS viene meno una delle condizioni poste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015 per la conservazione del diritto alla prestazione NASpI qualora il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.

Il decreto legislativo n. 22 del 2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183") ha previsto l'istituzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015 - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (costituita ex art. 24 della legge n. 88 del 1989) e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego-ASpI (di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012) - della indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ai sensi dell'art. 1, la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Si ricorda che l'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, tenuto conto della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19, ha sospeso per quattro mesi (decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 18) le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori (tra l'altro) della NASpI.

Inoltre, i decreti-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 92, comma 1) e n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 (art. 5, comma 1) hanno provveduto a disporre proroghe della prestazione NASpI qualora il periodo di fruizione della medesima avesse avuto termine (complessivamente) nell'arco temporale tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020.

- **Per i lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al FPLS**, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, è prevista l'**assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL (art. 9)**.

A tal fine, al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38](#), per la gestione del terziario, nonché le tariffe per la gestione del terziario stabilite dal [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019](#), recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708](#), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

Gli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, riguardano: il possesso del certificato di agibilità (art. 6); l'obbligo per le imprese di denunciare all'ENPALS (come più volte ricordato, soppresso nel 2011 e confluito nell'INPS) le persone impiegate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta nonché tutte le altre notizie eventualmente richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi (art. 9); il certificato rilasciato dall'Ente a seguito della effettuazione delle denunce di cui all'art. 9 (art. 10).

Si prevede che con apposita convenzione da stipulare tra l'INPS e l'INAIL entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano stabilite le modalità e i termini relativi: a) alla redazione delle suddette denunce di iscrizione o esercizio per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL; b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL; c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS; d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali; e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

- **Ai lavoratori autonomi iscritti al FPLS è riconosciuta la facoltà di richiedere autonomamente il certificato di agibilità** di cui agli articoli 6, 9 e 10 del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708](#), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (sui quali cfr. *supra*), e di procedere direttamente al pagamento

degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali dovuti in relazione alla prestazione lavorativa o professionale stabilita dal contratto di lavoro, ferma la responsabilità solidale delle parti contrattuali in relazione al pagamento di tali oneri (**art. 10**).

A seguito dell'ottenimento del suddetto certificato, i lavoratori autonomi si rivalgono nei confronti del committente per la quota parte degli oneri contributivi ai fini previdenziali e assistenziali posti normalmente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore consegna al committente copia del certificato di agibilità, il quale provvede alla sua custodia.

I lavoratori autonomi privi di committente dichiarano i guadagni ottenuti e provvedono direttamente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

La tutela previdenziale nell'A.S. 2090

Con riferimento agli **attori professionisti**, l'**A.S. 2090** introduce le seguenti misure previdenziali:

- **riduce da 120 a 40 i contributi giornalieri** necessari affinché si perfezioni il requisito di **un'annualità assicurativa ai fini del diritto alla prestazione pensionistica per coloro che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (**art. 3**).

Si prevede che dall'attuazione di tale disposizione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 9, comma 2).

L'articolo 3 novella il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182³, sostituendo, all'articolo 2 (che reca disposizioni sui soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) istituito presso l'ENPALS), la lettera *a*) del comma 2.

Nel ridurre il numero di contributi giornalieri, la misura è tesa a superare una criticità in termini di equità dell'attuale sistema previdenziale rivolto agli artisti. In proposito, si tratta di una questione - come segnalato dal Presidente dell'INPS in sede di audizione informale presso l'Ufficio di presidenza della Commissione istruzione e cultura del Senato sul welfare dei lavoratori dello spettacolo, in data 27 ottobre 2020 - che è conseguente al processo di riforma attuato nel 1997, in cui il richiamato numero di giornate è stato aumentato da 60 a 120. In quella sede, il Presidente aveva sostenuto che "una misura sicuramente utile a favorire il ripristino di condizioni di maggior equità [avrebbe potuto] ravvisarsi nella

³ "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS".

riduzione dell'attuale requisito da 120 a 80-90 giornate" e che avrebbe potuto "favorire anche il recupero di quei fenomeni di lavoro nero alimentati dalla reciproca convenienza delle parti (datore di lavoro e lavoratore) e fondati sulla convinzione che, per le attuali regole, l'assicurazione pensionistica obbligatoria non produca alcun ritorno in termini di prestazioni, limitandosi a costituire esclusivamente un onere finanziario".

- dispone che, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, agli **attori professionisti, con contratto di lavoro subordinato e iscritti al FPLS**, sia riconosciuta l'**indennità di malattia** da parte dell'INPS. Detta indennità spetta a decorrere dal quarto giorno successivo a quello di assenza da lavoro per causa di malattia ed è erogata per un massimo di 180 giorni all'anno.

Quanto all'importo dell'indennità, esso è pari: a) al 60 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal quarto giorno al ventesimo giorno di assenza per malattia. In tale computo sono incluse le domeniche e le festività infrasettimanali; b) all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo giorno al centottantesimo giorno; c) al 40 per cento per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati della settimana (**art. 4**).

- stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'INPS corrisponda l'**indennità mensile di disoccupazione**, denominata NASpI ("Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego"), di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), agli **attori professionisti, con contratto di lavoro subordinato e iscritti al FPLS**, ove ne ricorrano le condizioni (v. *infra*). L'indennità è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 19 del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#)⁴), che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno dieci settimane di contribuzione e dieci giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, ivi incluse le giornate di lavoro per prove. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (**art. 5**).

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di malattia (art. 4: cfr. punto precedente) e dell'indennità di disoccupazione (art. 5) -

⁴ Il richiamato art.19 dispone, al comma 1, che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

unitamente agli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta di cui all'art. 7: cfr. *infra*) - sono quantificati in complessivi 376,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. *a*), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 9, comma 1).

Come già si è avuto modo di ricordare, l'art. 1 del decreto legislativo n. 22 (richiamato nella disposizione in commento) prevede l'istituzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015 della indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (per informazioni più dettagliate cfr. *supra*).

- riconosce agli **attori, per gli anni 2020 e 2021, un bonus** pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali necessarie per maturare il diritto al trattamento previdenziale (**art. 6**). Tale disposizione è finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi, sul piano previdenziale, subiti dagli artisti, come conseguenza della minore attività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai conseguenti provvedimenti restrittivi delle attività artistiche.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 sono quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ad essi si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 9, comma 1).

Misure a favore delle produzioni teatrali

L'A.S. 2090 - recante (come più volte ricordato) misure a favore degli attori professionisti e delle produzioni teatrali - riconosce alle **imprese di produzione teatrale un credito d'imposta riferito ai costi di produzione (art. 7)**.

Nello specifico si prevede che il credito sia compreso fra una soglia minima, pari al 15 per cento, e una soglia massima, pari al 40 per cento, del costo complessivo della produzione teatrale.

Il credito d'imposta: a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#); c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)).

Al credito d'imposta non si applica il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta pari a 250.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#)

I titolari del credito d'imposta possono esercitare la **cessione del credito fiscale** in questione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile (articoli 1260 e seguenti) e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero della cultura (nel testo del disegno di legge è presente la denominazione precedente del medesimo dicastero) nonché dell'effettività del diritto al credito medesimo (le modalità con le quali il Ministero della cultura esercita il compito di riconoscimento del credito fiscale sono disciplinate con decreto ministeriale: cfr. *infra*).

Il credito d'imposta è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Si precisa che: a) i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997); b) la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

Con decreto del Ministro della cultura sono definiti i limiti di importo per produzione o beneficiario, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, l'individuazione delle modalità per garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. Il decreto ministeriale è adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il

decreto individua il limite massimo complessivo del credito d'imposta che può essere riconosciuto.

Al riguardo, poiché al comma 1 si prevede che il credito sia compreso fra una soglia minima, pari al 15 per cento, e una soglia massima, pari al 40 per cento, del costo complessivo della produzione teatrale, parrebbe opportuno che al richiamato decreto sia demandata la definizione della o delle aliquote che effettivamente si applicheranno al totale dei costi di produzione per determinare l'entità del credito fiscale.

Gli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta - unitamente agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di malattia (art. 4) e dell'indennità di disoccupazione (art. 5), sui quali cfr. *supra* - sono quantificati in complessivi 376,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 9, comma 1).

Gli artt. 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986) - richiamati nella disposizione in esame - disciplinano, rispettivamente, la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati e la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale).

L'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (anch'esso oggetto di richiamo nella disposizione in commento) prevede che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti. L'articolo reca l'elenco dei crediti e dei debiti che possono costituire oggetto di versamento unitario e di compensazione.

Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore creativo

Si è avuto modo di evidenziare come l'**A.S. 2127** - a differenza dei disegni di legge 2039 e 2090 - non disciplini direttamente la materia contrattuale e/o gli istituti di tutela previdenziale nei settori creativo e/o dello spettacolo, ma affidi l'analisi e l'elaborazione di proposte in tali materie al **Tavolo di confronto con gli operatori dello spettacolo e del settore creativo (art. 5)**, di cui dispone l'istituzione presso il Ministero della cultura.

Al Tavolo è affidato il compito di avviare un dialogo permanente per la soluzione delle criticità del comparto, anche sui temi del precariato storico e delle prospettive di ripresa dopo la fase connessa alla pandemia da Covid-19.

Sono espressamente enunciati alcuni degli obiettivi del Tavolo: *a)* l'elaborazione di proposte indirizzate a definire i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo e nel settore creativo; *b)* la disamina delle condizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori dello spettacolo e del settore creativo, con l'obiettivo di presentare proposte di miglioramento o integrazione della disciplina vigente; *c)* l'approfondimento delle peculiarità della prestazione artistica discendenti dalla natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista; *d)* il monitoraggio e il riconoscimento di nuove professioni connesse al settore dello spettacolo, ivi incluse le attività di insegnamento di arti e mestieri, e il loro assoggettamento all'obbligo assicurativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Circa la composizione del Tavolo, si prevede che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nominati dal Ministro medesimo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati (è presente altresì la clausola di invarianza finanziaria).

Infine, a un decreto del Ministro della cultura (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione delle modalità di funzionamento del Tavolo, ivi incluse le forme di espressione dei pareri, nonché della sua durata.

Si evidenzia l'opportunità di uniformare la rubrica dell'art. 5 dell'A.S. 2127, che fa riferimento a un Tavolo "permanente", con la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo, la quale prevede una "durata" del Tavolo da definire con decreto ministeriale.

Parrebbe inoltre suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento di rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'INPS nell'ambito del richiamato Tavolo.

Il [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947](#), ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388 del 1952, reca disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Il secondo comma dell'art. 3, richiamato nella disposizione in commento, come modificato dall'art. 43, comma 2, della [legge n. 289 del 2002](#), prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, siano adeguate le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS.

L'art. 3, secondo comma, prevede altresì che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere integrata o ridefinita la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo sono stati integrati e ridefiniti con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2005](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005).

In proposito, si evidenzia nuovamente che l'ENPALS è stato soppresso nel 2011 ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni sono state trasferite all'INPS.

La finalità del comma 2, e più in generale dell'articolo in commento, di rafforzamento delle tutele previdenziali ed assicurative degli artisti pare confermata dallo stesso **Presidente dell'INPS**. Intervenendo in sede di **audizione informale** presso l'Ufficio di presidenza della Commissione istruzione e cultura del Senato sul welfare dei lavoratori dello spettacolo in data 27 ottobre 2020 (cfr. anche *supra*), il Presidente dell'Istituto segnala infatti il consistente avanzo patrimoniale del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS), che nel corso degli anni si è generato per effetto della modulazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. Al riguardo sostiene che tale rimodulazione "non [è] in linea con le peculiarità e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro artistiche a tempo determinato", prospettando l'opportunità di un adeguamento delle tutele.

Si consideri peraltro che la *ratio* dell'articolo in commento risulta in linea con gli inviti rivolti agli Stati membri dalla risoluzione "Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo **statuto sociale degli artisti**" (2006/2249(INI)).

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, si segnala l'invito "a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee", sottolineando che occorre prendere in considerazione la "natura atipica

dei metodi di lavoro dell'artista" e "la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche" (dispositivo, punti da 1 a 3).

Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

L'A.S. 2090 istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il **liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo**, prevedendo una durata quinquennale del percorso di studi (**art. 8**).

La disciplina delle finalità specifiche, degli obiettivi di apprendimento, delle indicazioni sul curriculum e del piano orario è demandata a un regolamento da adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della cultura (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#)).

Si consideri l'opportunità di coordinare le disposizioni in commento:

- *con la disciplina del liceo musicale e coreutico prevista dall'art. 7 del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", di cui al [DPR n. 89 del 2010](#) (e relativo Allegato E, recante il Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico).*

Si ricorda, al riguardo, che il percorso del liceo musicale e coreutico "è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura".

Inoltre, l'Allegato E al regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211](#), reca le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per il liceo musicale e coreutico".

- *Con le disposizioni del [decreto legislativo n. 60 del 2017](#), recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107", nonché con il conseguente "Piano delle arti" adottato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2017](#).*

Sotto il profilo del drafting, si segnala la necessità di adeguare la denominazione "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" alla nuova denominazione di Ministro della cultura, assunta ai sensi dell'art. 6 del [decreto-legge n. 22 del 2021](#).